

**ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA**  
**RICORRONO IN APPELLO**

I Signori Dottori:

1. **Al Mansour Romina**, nata a Roma il 14/09/1983 e residente in (00052) Cerveteri (Rm), alla Via Carlo Cavalieri n°13, c.f. LMNRMN83P54H501N;
2. **Attinà Antonio Massimo**, nato a (89020) Sinopoli (Rc) il 28/07/1973 ivi residente, in Via Roma n° 9, c.f. TTNNNM73L28I753Y;
3. **Avallone Valentina**, nata a Napoli il 25/08/1986 e residente in (67100) L'Aquila, alla Via Luigi Sturzo n° 3, c.f. VLLVNT86M65F839N;
4. **Biancofiore Silvia**, nata a Francavilla Fontana (Br) il 02/09/1993 e residente in (72017) Ostuni (Br), alla Via Diaz n° 37, c.f. BNCSLV93P42D761T;
5. **Buzzone Valentina**, nata a Nicosia (En) il 25/11/1984 ed ivi residente, alla Via Belviso n° 134, 94014, c.f. BZZVNT84S65F892S;
6. **Calabrò Erica**, nata a Reggio Calabria il 15/01/1982 e residente in (23900) Lecco, alla Via Gradisca n° 13, c.f. CLBRCE82A55H224B;
7. **Capuano Elena**, nata a Roma il 05/02/1980 e residente in (00715) Roma, alla Via dei Quintili n° 225B, c.f. CPNLNE80B45H501B;
8. **Caradonna Elisabetta**, nata a Palermo il 18/02/1988 ed ivi residente, alla Via Biagio Petrocelli N° 11/B, 90142, c.f. CRDLBT88B58G273F;
9. **Carapezza Laura**, nata a Avola (SR) il 20/12/1989 e residente in (93014) Mussomeli (CL) alla Via Genova n° 17, c.f. CRPLRA89T60A522J;
10. **Castriota Luigi**, nato a Roma (Rm) il 23/12/1966 e residente in Roma (Rm) alla Via Luigi Capuana N° 94, 00137, c.f. CSTLGU66T23H501R;
11. **Catalano Mara Letizia**, nata a Cosenza (Cs) il 06/08/1981 e residente in Canosa di Puglia (Bt) alla Via Doge Leonardo Loredano N° 7, 76012, c.f. CTLMLT81M46D086R;
12. **Cicchetti Fabio Angelo**, nato a Catania (Ct) il 30/03/1976 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Marettimo N° 7, 95030, c.f. CCCFNG76C30C351L;
13. **Corrado Pierluigi**, nato a Battipaglia (Sa) il 17/06/1980 e residente in Rocca

Priora (Rm) alla Via Tevere N° 38, 00079, c.f. CRRPLG80H17A717O;

14. **Cossu Diego**, nato a Carbonia (Su) il 05/09/1986 e residente in Sant'Antioco (Su) alla Via Tratalias n° 157, 09017, c.f. CSSDGI86P05B745H;
15. **Costa Salvatore**, nato a Messina (Me) il 28/12/1992 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), alla Via Dante Alighieri N° 81, 98051, c.f. CSTSVT92T28F158P;
16. **D'Avino Oscar**, nato a Napoli (Na) il 26/01/1991 e residente in Salerno (Sa), alla Piazza Onofrio Coppola N° 2, 84126, c.f. DVNSCR91A26F839U;
17. **D'Andrea Fabrizio**, nato ad Avezzano (Aq) il 15/06/1987 ed ivi residente, alla Via A. Gramsci N° 26, 67051, c.f. DNDFRZ87H15A515T;
18. **Daniele Domenico**, nato a Foggia (Fg) il 21/08/1967 ed ivi residente, alla Via Carlo Ciampitti n° 103, 71121, c.f. DNLDNC67M21D643Q;
19. **Danza Francesca**, nata a San Cesario di Lecce (Le) il 01/04/1987 e residente in San Donato di Lecce (Le) alla Via Redipuglia N° 28, 73010, c.f. DNZFNC87D41H793R;
20. **Desogus Silvia**, nata a Sassari (Ss) il 16/01/1981 e residente a Sassari (Ss) al Viale Sicilia N° 44, 07100, c.f. DSGSLV81A56I452V;
21. **Di Sabatino Ilaria**, nata a Pescara (Pe) il 08/03/1984 e residente in San Giovanni Teatino (Ch) alla Via Puccini N° 55, 66020, c.f. DSBLRI84C48G482B;
22. **Durante Adriano**, nato a Praga (Cecoslovacchia) il 28/06/1975 e residente a Roma (Rm), in Via B. Cristofori, n. 55, 00146, c.f. DRNDRN75H28Z105K;
23. **Fazio Antonino**, nato a Messina (Me) il 09/03/1988 e residente in Furnari (Me) alla Via IV San Nicolò N° 3, 98054, c.f. FZANNN88C09F158L;
24. **Ferraroni Valeria**, nata a Carpi (Mo) il 11/02/1987 e residente in Roma (Rm), al Viale A. Ciamarra N° 22, 00173, c.f. FRRVLR87B51B819X;
25. **Ferri Valentina**, nata a Roma (Rm) il 14/11/1976 ed ivi residente, alla Via Enrico Rostagno N° 23, 00135, c.f. FRRVNT76S54H501L;
26. **Fiorini Eva**, nata a Veroli (Fr) il 16/11/1973 ed ivi residente, alla C.da Scattaruggini N° 95/b, 03029, c.f. FRNVEA73S56L780N;

27. **Fontana Angela**, nata a Tivoli (Rm) il 09/12/1995 ed ivi residente, alla Via Rodolfo Andreoli n° 1, 00019, c.f. FNTNGL95T49L182M;
28. **Francocci Stefano**, nato a Frascati (Rm) il 18/05/1966 e residente in Viterbo (Vt) alla Via Carlo Pisacane N° 12, 01100, c.f. FRNSFN66E18D773W;
29. **Gerbasì Pasquale**, nato a Cosenza (Cs) il 03/01/1987 e residente in Spezzano Albanese (Cs), alla Via Irene Castriota n° 25, 87019, c.f. GRBPQL87A03D086V;
30. **Gernini Silvia**, nata a Roma (Rm) il 03/10/1979 ed ivi residente, alla Via Dei Levii N° 39, 00174, c.f. GRNSLV79R43H501E;
31. **Hodo Sonila**, nata a Berat (Albania) il 11/04/1980 e residente in Giulianova (Te) alla Via Sardegna N° 34, 64021, c.f. HDOSNL80D51Z100H;
32. **Lazzaro Carmelo**, nato ad Agrigento (Ag) il 16/06/1973 e residente in Porto Empedocle (Ag) alla Via Anna Magnani N° 3, 92014, c.f. LZZCML73H16A089K;
33. **Legnazzi Francesca**, nata a Palermo (Pa) il 14/08/1982 e residente in Palermo (Pa) alla Via Arturo Toscanini N° 2, 90144, c.f. LGNFNC82M54G273F;
34. **Leonelli Giacomo Leonello**, nato ad Assisi (Pg) il 18.08.1979 e residente in Perugia, alla Via Gigliarelli n. 139, 06124, c.f. LNLGML79M18A475T;
35. **Liøy Fabio**, nato ad Avellino (Av) il 11/07/1983 e residente in Monteforte Irpino (Av) alla Via Taverna Campanile N° 204, 83024, c.f. LYIFBA83L11A509J;
36. **Maggio Simona**, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 10/08/1975 e residente in Squinzano (Le) alla Via Nanni N° 43, 73018, c.f. MGGSMN75M50I119I;
37. **Mariani Gaia**, nata a San Felice a Cancello (Ce) il 02/09/1991 e residente in San Nicola la Strada (Ce), alla Via Giovanni XXIII N° 21, 81020, c.f. MRNGAI91P42H834M;
38. **Marotta Angelo**, nato a San Severo (FG) il 24.10.1988, c.f. MRTNGL88R24I158K ed ivi residente, in Via Rodi n° 6 – 71016;
39. **Massaro Antonio**, nato a Caserta (Ce) il 27/09/1986 e residente in (20028) San Vittore Olona (Mi) alla Via S.G. Bosco n. 7, c.f. MSSNTN86P27B963O;
40. **Olivieri Patrizio**, nato a Roma il 12/12/1977 e residente in (00148) Roma, alla Via Emilio Nazzani n° 9, c.f. LVRPRZ77T12H501P;

41. **Passalacqua Laura**, nata a Palermo (Pa) il 04/06/1982 e residente in Sesto Calende (Va) alla Via Valle Perosa N° 10/d, 21018, c.f. PSSLRA82H44G273Y;
42. **Piras Veronica**, nata a Villanova Tulo (Su) il 01/12/1984 e residente in Roma (Rm) alla Via Diego Angeli N° 8, 00159, PRSVNC84T41L992G;
43. **Pischedda Lucia**, nata a Cagliari (Ca) il 21/06/1982 ed ivi residente, alla Via Piemonte N°11, 09127, c.f. PSCLCU82H61B354Y;
44. **Porcelli Michele**, nato a Bari il 06.11.1978 e residente a Molfetta alla Via Tenente Paolo Poli 14, c.f. PRCMHL78S06A662N;
45. **Potenza Michele**, nato a Potenza (Pz) il 24/05/1982 e residente in Pietragalla (Pz) alla Via San Demetrio N° 3, 85016, c.f. PTNMHL82E24G942D;
46. **Prestipino Claudia**, nata a Messina (Me) il 17/12/1984 ed ivi residente, al Viale Regina Elena N° 121, 98121, c.f. PRSCLD84T57F158Z;
47. **Pusceddu Carla**, nata a Roma (Rm) il 30/03/1973 e residente in Palombara Sabina (Rm) alla Via Montecavallo N° 128, 00018, c.f. PSCCRL73C70H501W;
48. **Ranaldi Andrea**, c.f. RNLNDR90E09A515K, nato ad Avezzano (Aq) il 09.05.1990 ed ivi residente, alla Via Ugo Maria Palanza 34;
49. **Rapolla Morena**, nata a Potenza (Pz) il 04/01/1975 e residente in Potenza (Pz) alla Via Tirreno N° 36, 85100, c.f. RPLMRN75A44G942C;
50. **Romancino Serena Anna**, nata a Catania (Ct) il 11/06/1980 e residente in Aci Castello (Ct) alla Via Firenze N° 109/F, 95021, c.f. RMNSNN80H51C351Q;
51. **Romano Mario**, nato a Roma (Rm) il 15/11/1963 ed ivi residente, alla Via Crisostomo Salistri N° 4, 00147, c.f. RMNMRA63S15H501U;
52. **Rossi Roberto**, nato a Napoli (Na) il 12/04/1976 e residente in Frattamaggiore (Na) alla Via Dante N° 7, 80027, c.f. RSSRRT76D12F839K;
53. **Ruggieri Luca**, nato a Benevento (Bn) il 27/03/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Ennio Bonifazi n° 6, 00167, c.f. RGGLCU79C27A783R;
54. **Ruotolo Emanuele**, nato a Bari (Ba) il 18/09/1979 e residente in Roma (Rm), in Largo Leo Longanesi N° 9, Sc. D, int. 26, 00142, c.f. RTLMNL79P18A662T;
55. **Russo Rudy**, nato a Benevento (Bn) il 28/08/87 e residente in Avellino (Av) alla

- Via G. Basile N° 4, c.f. RSSRDY87M28A783B;
56. **Sabia Francesca**, nata ad Oppido Mamertina (Rc) il 19/10/1981 e residente in Villaricca (Na) al Corso Europa N° 372, 80010, c.f. SBAFNC81R59G082L;
57. **Saggiomo Michele Francesco**, nato a Napoli (Na) il 12/04/1977 e residente in Pozzuoli (Na), alla Via Solfatara N° 49, 80078, c.f. SGGMHL77D12F839C;
58. **Salerno Giuseppe**, nato a Bisacquino (Pa) il 20/02/1974 ed ivi residente, alla Via Baiocco N° 3, 90032, c.f. SLRGPP74B20A882H;
59. **Salvaggio Sergio**, nato a Catania (Ct) il 10/06/1987 e residente in Villarosa (En) alla Via Deodato N° 4, 94010, c.f. SLVSRG87H10C351U;
60. **Sapia Raffaela**, nata a Torino (To) il 17/07/1967 e residente in Palermo (Pa) alla Via Ciaculli 278/B, 90121, c.f. SPARFL67L57L219Z;
61. **Scarmato Rossella**, nata a Vibo Valentia (Vv) il 08/03/1978 ed ivi residente, alla Via Don Mellano N° 8, 89900, c.f. SCRRSL78C48F537X;
62. **Spaziani Sara**, nata a Roma (Rm) il 30/03/80 e residente in Ardea (Rm) al Viale Colle Romito N° 302, 00040, c.f. SPZSRA80C70H501Y;
63. **Stompanato Rosa**, nata ad Acerra (Na) il 31/01/1975 ed ivi residente alla Via A. De Gasperi N° 103, 80011, c.f. STMRSO75A71A024E;
64. **Tonanzi Fabrizia**, nata a Roma (Rm) il 14/05/1984 ed ivi residente, alla Via Alessandro Castelli, 27, 00155, c.f. TNNFRZ84E54H501V;
65. **Trapani Lorenzo**, nato a Catanzaro (Cz) il 10/07/1985 e residente in Catanzaro (Cz) alla Via Monte Botte Donato N° 13, 88100, c.f. TRPLNZ85L10C352J;
66. **Trombetta Giuseppina**, nata a Catania (Ct) il 21/09/1974 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Luigi Rizzo N° 5, 95030, TRMGPP74P61C351N;
67. **Vaccaro Morena**, nata ad Agrigento (Ag) il 09/06/1980 e residente in Favara (Ag) alla Via Valentino Mazzola N° 14, 92026, VCCMRN80H49A089L;
68. **Valenti Luigi**, nato a Catania (Ct) il 21/12/1978 e residente in Roma (Rm) alla Via Ferdinando Bassi N°11, 00171, c.f. VLNLGU78T21C351M;
69. **Vartuli Maria Verdiana**, nata a Soriano Calabro (Vv) il 21/05/90 e residente in Acquaro (Vv) alla Via Rosmini, III Trav., N° 16, 89832, c.f.

VRTMVR90E61I854B;

70. **Volpe Federica**, nata a Foggia (FG) il 14.01.1984, ed ivi residente, al Viale Europa

N° 32, 71122, c.f. VLPFRC84A54D643C;

71. **Volzone Giuseppe**, nato a Napoli (Na) il 30/08/1971 e residente in Anacapri (Na)

alla Via Capodimonte N° 46, 80071, c.f. VLZGPP71M30F839A;

tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali che si producono, dall'Avv. Donatello Genovese del Foro di Potenza (C.F. GNV DTL 64B16 G942H; PEC: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it; tel.-fax 0971-22924 - cell. 338-4049412) ed elettivamente domiciliati presso il predetto domicilio digitale, nonché, occorrendo, presso il suo studio, in Potenza, alla Via Mazzini n. 23/A,

## C O N T R O

- **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- **Ministro per la Pubblica Amministrazione**, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
- **Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammoder-namento delle P.A.**, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

## E NEI CONFRONTI DI

- **Francesca Rosalba Caglioti, Oriana Bella, Eric Bergamini, Laura Catalano, Valentina Colaiocco, Valentina Dell'Omarino, Fabiano Ferrara, Vito Genna, Arcangelo Magarelli, Miriam Merolla, Giovanni Nicoletti, Ettore Prosperi, Federico Rizzo, Fabiola Santi, Pamela Scarati, Andrea Solazzo, Antonio Tamburrano, Sara Testaferri e Matteo Vita**, rappresentati e difesi dagli

Avvocati Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci, e Feliciano Rossi;

- **Aniello Formisano, Claudia Di Berto, Aliaksandr D'Elia, Vincenzo Cocozza, Domenico Dell'Omo, Sara Ciccolini, Letizia Renzi, Antonio Tortora, Pasquale Alessandro Milo, Greta Pompei, Alessio Fuccillo, Verdiana Milano, Claudia Malatesta, Andrea Amodio Parrella, Maria Laura De Simone, Matteo Giannone, Lucio Colagiacomo, Alessia Coco, Chiara Arruzzoli, Giusy Lauro, Teresa D'Alterio, Ada Garramone, Antonella Cupri, Giannandrea Arduini, Viviana Calabrese, Valentina Congiu, Donato Baiano, Giuseppe Cillis, Gabriela Sio e Anna Pia Nicoletti**, rappresentati e difesi dagli Avvocati Riccardo Ferretti e Ezio Maria Zuppardi;
- **Martina Acciaroli, Manuela Andreoli, Gaia Angrisani, Alessio Arleo, Fabrizio Becciu, Marianna Benigno, Antonio Bertolo, Gianna Bianchi, Artemis Biniaris, Chiara Biscella, Emanuela Bisogni, Noemi Boco, Martina Bonzì, Alessandro Bravi, Giacomo Caldarigi, Margot Castiglione, Rosa Cavaliere, Giulia Cicioni, Raffaella Calavolpe, Roberto Colucci, Egle Comisso, Elena Littoria Corradi, Lucia Costantino, Antonella Croce, Morrison Janet De Cristofaro, Adelchi De Vittino, Pasquale Del Prete, Ettore Della Gatta, Roberto Di Francesco, Tommaso Di Girolamo, Diego Di Grazia, Ilenia Di Grazia, Giuseppe Alessandro Di Marco, Vanessa Falasca, Federica Falini, Valentina Fantasia, Michela Fattori, Francesca Felli, Alessandra Fichera, Fabio Foria, Luisa Giacomelli, Lidia Martina Giordano, Germana Granata, Maria Luisa Gullì, Gabriele La Bella, Sandro Eduardo La Mendola, Maria Grazia Francesca, La Spada, Vincenzo Lasco, Daniele Longo, Maria Manganiello, Tonino Marinelli Rasi, Alessio Marotta, Andrea Antonio Pagano e Valentina Palazzo**, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Di Veroli;
- **Giulia Romano**, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Alberto Romano,

#### **PER LA RIFORMA**

#### **PREVIE MISURE CAUTELARI**

della sentenza n. 17130/2025 del 7-10-2025 del TAR del Lazio, Roma, Sezione Quarta

Ter, resa *inter partes* e notificata in data 3-11-2025 ad istanza di Formisano Aniello ed altri, che ha respinto il ricorso NRG 5025-2025.

## F A T T O

La Quarta Sezione di codesto On.le Consesso si è già occupata delle vicende per cui è causa, nei giudizi di appello definiti con le sentenze nn. 9488/2024 e 9489/2024 del 26-11-2024 (docc. 15 e 16), nei giudizi di opposizione di terzo e per revocazione decisi con sentenze nn. 7372/2025, 7373/2025, 7375/2025 e 7376/2025 del 18-9-2025 (docc. 29, 30, 31 e 32) e nei giudizi di ottemperanza definiti con sentenze nn. 7374/2025 e 7377/2025 del 18-9-2025 (docc. 33 e 34).

Gli appellanti hanno partecipato e sono risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, il cui bando è stato pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30-6-2020 (doc. 1) ed è stato modificato con bando integrativo pubblicato nella G.U.4s. n. 60 del 30-7-2021 (doc. 2). La relativa procedura è stata espletata tramite il Centro Formez PA.

La graduatoria finale CUFA (acronimo per Concorso Unico Funzionari Amministrativi), pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022 (doc. 3), ha subito molteplici aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023 sul sito Formez PA (doc. 4).

L'ultima graduatoria CUFA vede i settantuno odierni appellanti collocati nelle seguenti posizioni (nell'ordine): Di Sabatino Ilaria: 7323; Cicchetti Fabio Angelo: 7391; Fiorini Eva: 7409; Valenti Luigi: 7579; Francocci Stefano: 7668; Vartuli Maria Verdiana: 8002; Rossi Roberto: 8016; Biancofiore Silvia: 8054; Ranaldi Andrea: 8097; Carapezza Laura: 8104; Marotta Angelo: 8125; Volpe Federica: 8171; Vaccaro Morena: 8195; Ruotolo Emanuele: 8198; Leonelli Giacomo Leonello: 8201; Rapolla Morena: 8222; Romano Mario: 8244; Calabò Erica: 8303; Castriota Luigi: 8318; Fazio Antonino: 8544; Desogus Silvia: 8662; Salerno Giuseppe: 8746; Prestipino Claudia: 9029; Passalacqua Laura: 9226; Potenza Michele: 9227; Maggio Simona: 9264;

Romancino Serena Anna: 9549; Piras Veronica: 9935; Capuano Elena: 9998; Mariani Gaia: 10379; Massaro Antonio: 10466; Tonanzi Fabrizia: 10499; Pischedda Lucia: 10512; Ruggieri Luca: 10538; Catalano Mara Letizia: 10822; Durante Adriano: 10913; Sabia Francesca: 10941; Russo Rudy: 11245; Legnazzi Francesca: 11335; Avallone Valentina: 11488; Caradonna Elisabetta: 11600; Olivieri Patrizio: 11661; Attinà Antonio Massimo: 11694; Ferraroni Valeria: 11736; Cossu Diego: 11928; Stompanato Rosa: 12018; Al Mansour Romina: 12332; Volzone Giuseppe: 12472; Ferri Valentina: 12886; Gernini Silvia: 12944; Costa Salvatore: 13164; Hodo Sonila: 13542; Porcelli Michele: 13554; Lioy Fabio: 13848; Sapia Raffaela: 14025; Lazzaro Carmelo: 14499; Saggiomo Michele Francesco: 14738; Scarmato Rossella: 15729; Daniele Domenico: 17567; Trapani Lorenzo: 17776; Trombetta Giuseppina: 17832; Fontana Angela: 17918; Pusceddu Carla: 18669; D'Andrea Fabrizio: 18762; Spaziani Sara: 19095; Salvaggio Sergio: 19435; Gerbasi Pasquale: 19437; Corrado Pierluigi: 19541; D'Avino Oscar: 19605; Danza Francesca: 20505; Crucianelli Cristina: 20998; Buzzone Valentina: 21007 (v. doc. 3).

La graduatoria CUFA, per effetto di molteplici scorimenti, l'ultimo dei quali nel gennaio 2024 (docc. da 5 a 10), è stata utilizzata fino al posto n. 7268, per la copertura di posti in numerose amministrazioni pubbliche, indicate nel bando di concorso: Avvocatura generale dello Stato; Presidenza del Consiglio dei ministri; ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'interno; Ministero della difesa; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'istruzione; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Ministero della salute; Ispettorato nazionale del lavoro; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Agenzia per l'Italia digitale.

Del tutto inopinatamente, nel dicembre del 2023, pur essendo disponibili oltre 14.000 idonei della predetta graduatoria CUFA, alcune Amministrazioni statali, violando l'obbligo di scorriamento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, sancito da varie disposizioni normative e da costante indirizzo giurisprudenziale, hanno bandito nuove procedure selettive volte ad assumere profili di funzionari, omogenei a quelli contemplati dalla predetta graduatoria.

In particolare, sono stati pubblicati: a) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, sul sito istituzionale della Commissione RIPAM in data 29.12.2023 (doc. 11); b) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, sul sito della Commissione RIPAM il 28.12.2023.

Detti bandi, impugnati dagli odierni appellanti prima con ricorso al TAR del Lazio NRG 1852/2024 e poi, a seguito di sentenza sfavorevole di primo grado n. 5984/2024 (doc. 12), con ricorsi in appello iscritti ai NRG 4560/2024 (doc. 13) e NRG 4633/2024 (doc. 14), sono stati annullati dal Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con le sentenze n. 9488/2024 del 26-11-2024 (doc. 15) e n. 9489/2024 del 26-11-2024 (doc. 16), quest'ultima corretta con ordinanza n. 1344/2025 del 18-2-2025 (doc. 17), quanto all'esatto nominativo dell'appellante Sapia Raffaela e con l'aggiunta del nominativo dell'appellante Saggiomo Michele Francesco.

Sennonché, nelle more della decisione di appello, sul Portale unico del reclutamento INPA sono stati pubblicati: a) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con

competenze in valutazione delle politiche pubbliche - codice A.2 (doc. 18); b) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement - codice A.3 (doc. 19).

Tali atti sono stati cautelativamente impugnati dai ricorrenti con ulteriori ricorsi al TAR del Lazio, notificati il 29-11-2024 ed iscritti ai NRG 14123-2024 e NRG 14131-2024 (docc. 20 e 21), i quali sono stati definiti con pronunce d'improcedibilità nn. 18627/2025 e 19297/2025 dell'ottobre 2025 (docc. 35 e 36), dopo l'emanazione della sentenza in questa sede appellata.

Con istanza del 3-12-2024 (doc. 22) gli appellanti hanno chiesto alle Amministrazioni-parti nel giudizio conclusosi con le sentenze n. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero della Difesa, MASAF, Commissione RIPAM, Formez PA) di assumerli in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati; ma la proposta, nonostante iniziali interlocuzioni, non ha avuto seguito.

Da ultimo, in data 27-2-2025, è stata pubblicata sul Portale INPA la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato del Ministero della Difesa (doc. 23).

Con ricorso al TAR del Lazio notificato il 22-4-2025 ed iscritto al NRG 5025-2025 (doc. 28) gli odierni appellanti hanno impugnato:

- 1) per quanto d'interesse, della delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, pubblicata sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa (doc. 23);
- 2) ove lesive, delle note del Ministero della Difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-

A-20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate;

- 3) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2) (doc. 18);
- 4) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3) (sia quella originaria che quella rettificata) (doc. 19);
- 5) ove esistenti e lesive, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate;
- 6) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie;
- 7) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso *de quo*;
- 8) ove esistenti e lesivi, di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso *de quo*;
- 9) ove esistenti e lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso *de quo*;
- 10) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

Nel relativo giudizio si sono costituite le Amministratori intimati e molteplici controinteressati, indicati in epigrafe, a seguito della notifica per pubblici proclami del

ricorso, si sono costituiti o sono intervenuti ad opponendum.

Nelle more, codesto On.le Consesso è stato adito da alcuni controinteressati con ricorsi per opposizione di terzo e per revocazione avverso le proprie sentenze nn. 9488/2024 e 9489/2024, definiti con pronunce nn. 7372/2025, 7373/2025, 7375/2025 e 7376/2025 del 18-9-2025 (docc. 29, 30, 31 e 32), e dagli odierni appellanti coi ricorsi per ottemperanza delle medesime sentenze di appello, decisi con le coeve pronunce nn. 7374/2025 e 7377/2025 del 18-9-2025 (docc. 33 e 34).

Con sentenza n. 17130/2025 del 23-9-2025 (doc. 37) il TAR del Lazio ha respinto il ricorso NRG 5025-2025 ed ha compensato le spese del grado di giudizio.

Tale pronuncia è ingiusta ed illegittima e, previe misure cautelari, se ne chiede la riforma, alla stregua dei seguenti

## M O T I V I

### A)

#### **Sulle questioni pregiudiziali assorbite nella pronuncia impugnata.**

Occorre preliminarmente occuparsi di alcune questioni pregiudiziali trattate in primo grado ed assorbite nella pronuncia impugnata.

In primo luogo, contrariamente a quanto eccepito dai resistenti, nel caso di specie sussistono tutti i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo, vale a dire: uno positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l'altro negativo, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6913 del 2022; Sez. V, n. 573 del 2021; n. 478 del 2021; Sez. I, n. 1793 del 2021; Sez. III, n. 3499 del 2020 e da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 21 febbraio 2023, n. 1775).

L'esistenza della graduatoria CUFA esclude l'eventualità di un conflitto d'interessi tra i ricorrenti, dato che, nell'utilizzo di questa, è necessario rispettare l'ordine di priorità dato dalle posizioni da essi rispettivamente occupate.

Il numero dei posti di funzionario amministrativo messi illegittimamente a concorso è ben superiore al numero degli odierni appellanti (71), atteso che il bando Difesa

prevede “*n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa*” (Codice A.1), “*n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche*” (Codice A.2) e “*n. 75 unità con competenze in procurement*” (Codice A.3).

Quanto all’eccezione relativa alla scadenza della graduatoria CUFA, si evidenzia che il bando è stato riadottato con effetti retroattivi alla data di quello originario (29-12-2023) e che le sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato hanno rilevato che “*nel caso di specie occorre osservare che i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell’agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022*”.

Comunque la graduatoria CUFA, pubblicata nella G.U. n. 10 del 4-2-2022, ha subito vari aggiornamenti, per effetto di sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023 sul sito Formez PA (doc. 4).

Infatti il biennio di validità della graduatoria *de qua* deve correttamente farsi decorrere dalla sua versione definitiva, all’esito delle modifiche successivamente apportate, che ne hanno comportato la rinnovazione, atteso che la graduatoria originaria è stata integralmente sostituita da quella successiva, che ha previsto un nuovo ordine dei candidati ed è stata nuovamente validata e riapprovata.

A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “*laddove l’amministrazione abbia provveduto a modificare una graduatoria in quanto errata, anche se l’errore sia stato accertato giudizialmente, non è possibile far decorrere il termine di validità della seconda graduatoria (di definitiva collocazione dei candidati) dal momento di pubblicazione di precedente graduatoria ormai non più in essere in quanto errata e sostituita da altra successiva*” (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13-01-2022 n. 13, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 31/10/2022, n. 9388; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 aprile 2012, n. 968).

Ne discende che, il termine biennale di validità della graduatoria per cui è causa

(ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 16/2001) non può che decorrere dal 27-12-2023, data in cui sono state pubblicate sul sito della Formez PA le ultime modifiche apportate alla stessa.

Ciò premesso, avverso la sentenza impugnata si deduce quanto segue.

## I

**Errores in iudicando: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-nones della L. 7-8-1990 n. 241, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 del DPR 487/1994. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica del potere esercitato.**

**I.1.** - Col secondo motivo del ricorso di primo grado gli appellanti avevano lamentato i vizi in rubrica, deducendo che:

“La delibera della Commissione RIPAM, non riproducendo la parte dispositiva del bando del 29-12-2023, ma limitandosi ad enunciare nuovi passaggi motivazionali integrativi del suo preambolo, ha inteso convalidare il bando pubblicato il 29-12-2023 (doc. 11), in contrasto col principio per il quale: “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole” (art. 21-nones, 2° comma, L. 241/1990).

Infatti il provvedimento del 18-2-2025 interviene su un atto amministrativo non già “annullabile”, ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato: il che non è conforme all’istituto della convalida, che “è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità” (Cons. Stato, Sez. IV, 18/05/2017, n. 2351).

Inoltre la delibera RIPAM non enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole (*che il primo comma dell'art. 21-nones ritiene essere quello “superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione” dell'atto*), considerato che sono decorsi ben oltre dodici mesi tra la sua

emanazione (18-2-2025) - o la sua pubblicazione (27-2-2025) - e il provvedimento d'indizione del concorso (pubblicato il 29-12-2023).

A ciò si aggiunge che la delibera della Commissione RIPAM, riadottando ora per allora il bando di concorso, è in contrasto coi principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, sanciti dall'art. 1, comma 1, della L. 241/1990 ("L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ...") e dall'art. 97 Cost..

Infatti il bando di concorso è un atto amministrativo generale, col quale una pubblica amministrazione rende nota l'esistenza di una pubblica selezione concorsuale, invita chi possegga i requisiti da esso indicati alla sua partecipazione e scandisce e disciplina i vari momenti del suo svolgimento.

Come risulta dall'art. 3 del DPR 487/1994:

"1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno:

a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;

c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;

f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi".

Nulla di tutto questo è presente nella delibera del 18-2-2025 della Commissione RIPAM, che si limita ad enunciare meri passaggi motivazionali di un fantomatico bando non più esistente nel mondo giuridico, in quanto completamente travolto dalle citate pronunce giurisdizionali, passate in giudicato.

E' evidente che la riadozione di un bando di concorso, oltre a contenere le indicazioni dall'art. 3 del DPR 487/1994 (termini per la domanda, requisiti generali e particolari, prove d'esame, punteggi, titoli, posti riservati, agevolazioni per i disabili, numero di posti, profili e sedi), avrebbe dovuto consentire la partecipazione al concorso di chiunque ne avesse di requisiti (non dei soli concorrenti già ammessi), compresi coloro che avessero deciso di non aderire al concorso in considerazione della palese illegittimità del bando originario (come gli odierni ricorrenti) e tutti coloro che avessero maturato i requisiti alla data del bando.

Non essendovi nulla di tutto ciò nel provvedimento del 18-2-2025, è chiaro che lo stesso, lungi dal perseguire le finalità di un bando di concorso, è preordinato unicamente a conculcare le legittime aspirazioni dei ricorrenti, che sono inseriti in una graduatoria valida ed efficace alla data del bando ora per allora (29-12-2023) e possono, pertanto, aspirare alla copertura dei posti messi a concorso, come acclarato con le citate sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato.

Ne consegue l'illegittimità della delibera della Commissione RIPAM e degli altri provvedimenti impugnati, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica”.

\* \* \* \* \*

**I.2.** - Il Tribunale ha disatteso il motivo, osservando che: “*Il Collegio ritiene che l'assunto da cui muove parte ricorrente, ovvero l'utilizzo da parte dell'Amministrazione del potere di convalida, sia erroneo.*

*Come sopra evidenziato, nella fattispecie in esame viene in rilievo il riesercizio del potere amministrativo, di primo grado, descendente dagli effetti conformativi del giudicato di annullamento per difetto di motivazione, ragion per cui si è al di fuori del perimetro di applicazione dell'art. 21 nonies, l. n. 241/90, che disciplina il potere di secondo grado della pubblica amministrazione di convalidare un provvedimento “annullabile” e, dunque, ancora efficace.*

*La censura è pertanto infondata”.*

\* \* \* \* \*

**I.3.** - La pronuncia, sul punto, è errata.

Anche a voler ritenere - come opinato dal TAR e da codesto On.le Consesso nelle sentenze rese nei giudizi di opposizione di terzo e per revocazione nn. 7372/2025, 7373/2025, 7375/2025 e 7376/2025 del 18-9-2025 (docc. 29, 30, 31 e 32) - che la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato del Ministero della Difesa, abbia natura di provvedimento di conferma di quello precedentemente annullato con le sentenze di appello nn. 9488 e 9489 del 2024, l'esercizio del potere di provvedere ora per allora non appare ammisible e legittimo relativamente ad un bando di concorso annullato.

In primo luogo la conferma di un atto presuppone necessariamente che l'atto da confermare esista e sia produttivo di effetti: il che non è nel caso di specie, dato che il bando Difesa del 29-12-2023 è stato posto nel nulla per effetto delle sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato (docc. 15 e 16).

In secondo luogo il bando di concorso, per sua natura, deve logicamente e funzionalmente precedere e non può seguire la selezione concorsuale, trattandosi di un

atto amministrativo generale col quale una pubblica amministrazione rende nota l'esistenza di una pubblica selezione concorsuale, invita chi possiede i requisiti da esso indicati alla sua partecipazione e scandisce e disciplina i vari momenti del suo svolgimento: sicché esso non può essere emanato a procedura selettiva in corso.

Né la giurisprudenza ha mai ritenuto legittimo un bando di concorso ora per allora, atteso che nessuna delle pronunce invocate dai controinteressati in prime cure riguarda l'ipotesi della riadozione del bando (quella n. 7024/2017 del TAR del Lazio riguarda la riadozione di un decreto di determinazione di compensi aggiuntivi per i giudici tributari; quelle n. 12665/2021 del TAR del Lazio e n. 6455/2024 del C.d.S. afferiscono alla riadozione di un decreto di determinazione di oneri portuali; la sentenza n. 1356/2003 del C.d.S. riguarda la riadozione di un provvedimento di trasferimento di una farmacia; quella n. 132/2028 del C.d.S. non riguarda l'adozione di un provvedimento ora per allora, bensì una valutazione negativa d'impatto ambientale; anche le sentenze nn. 7518/2022 e n. 7530/2022 del C.d.S. non riguardano la riadozione di un provvedimento ora per allora; quelle n. 2278/2013 del C.d.S., n. 22569/2004 della Cassazione e n. 645/1999 del TAR dell'Umbria sono relative alla riadozione di una delibera di determinazione dell'aliquota dell'ICI; la pronuncia n. 1801/2001 del C.d.S. non è pertinente, riguardando lavoro straordinario).

In terzo luogo il bando di concorso deve necessariamente avere il contenuto tipico previsto dall'art. 3 del DPR 487/1994, ossia: a) il termine di presentazione della domanda; b) i requisiti generali e particolari richiesti per l'assunzione; c) il numero e la tipologia delle prove previste, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità; d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio; e) le percentuali dei posti riservati; f) le misure a favore dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento; g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.

Nulla di tutto questo è presente nella delibera del 18-2-2025 della Commissione

RIPAM, che si limita ad enunciare meri passaggi motivazionali di un fantomatico bando non più esistente nel mondo giuridico, in quanto completamente travolto dalle citate pronunce giurisdizionali, passate in giudicato.

In quarto luogo il bando di concorso riadottato, oltre a contenere le indicazioni dall'art. 3 del DPR 487/1994, avrebbe dovuto consentire la partecipazione al concorso di chiunque ne avesse di requisiti (non dei soli concorrenti già ammessi), compresi coloro che avessero deciso di non aderire al concorso in considerazione della palese illegittimità del bando originario (come gli odierni appellanti) e tutti coloro che avessero maturato i requisiti alla data del bando.

Non essendovi nulla di tutto ciò nel provvedimento del 18-2-2025, è chiaro che lo stesso, lungi dal perseguire le finalità di un bando di concorso, è preordinato unicamente a conculcare le legittime aspirazioni degli appellanti, che sono inseriti in una graduatoria valida ed efficace alla data del bando ora per allora (29-12-2023) e possono, pertanto, aspirare alla copertura dei posti messi a concorso, come acclarato con le citate sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato.

Pare allora evidente che il provvedimento impugnato si risolva in una convalida del bando originario, in contrasto col principio per il quale: “*È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole*” (art. 21-nonies, 2° comma, L. 241/1990).

Infatti il provvedimento del 18-2-2025 interviene su un atto amministrativo non già “*annullabile*”, ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato: il che non è conforme all’istituto della convalida, che “*è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità*” (Cons. Stato, Sez. IV, 18/05/2017, n. 2351).

Inoltre la delibera RIPAM non enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole (*che il primo comma*

*dell'art. 21-nonies ritiene essere quello “superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione” dell'atto), considerato che sono decorsi ben oltre dodici mesi tra la sua emanazione (18-2-2025) - o la sua pubblicazione (27-2-2025) - e il provvedimento d'indizione del concorso (pubblicato il 29-12-2023).*

Pertanto la pronuncia appellata, sul punto, è errata ed i provvedimenti impugnati in prime cure sono illegittimi.

## II

**Erroses in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli art. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, dell'art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013 e dei principi generali in tema di scorimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci.**

**Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4, 24, 97, 103, 111 e 113 della Costituzione.**

**Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifeste, pretestuosità della motivazione, sviamento dall'interesse pubblico.**

**Violazione del giudicato formatosi sulle sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.**

**II.1.** - Col quarto motivo del ricorso di primo grado gli appellanti avevano lamentato i vizi in rubrica, deducendo che:

“**IV.1.** - Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per i vizi dedotti in rubrica, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle “*n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.I.)*”, se non anche con riferimento ai profili A.2 (“*n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche*”) e A.3 (“*n. 75 unità con competenze in procurement*”).

Va rimarcato, infatti, che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo*” ) e quella ricercata dal bando Difesa del 29-12-2023 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, di cui n. 262 (...) funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale*” ).

Il bando CUFA faceva riferimento alla classificazione del CCNL Ministeri 2006-2009, che raggruppava il personale non dirigenziale in tre aree funzionali (prima, seconda e terza) e inquadrava nell'area III “*i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Specifiche professionali: - elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica; - coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; - svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; - organizzazione di attività; - relazioni esterne e relazioni organizzative di tipo complesso; - autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali*” (pag. 48 CCNL, doc. 25).

Col nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, articolato in quattro aree (area degli operatori, area degli assistenti, area dei funzionari e area delle elevate professionalità), i lavoratori dell'area III sono stati denominati “*funzionari amministrativi*”, la cui declaratoria prevede: “*Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti,*

*assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Specifiche professionali: • conoscenze specialistiche • competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove • capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati, • responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative”* (pag. 73 CCNL, doc. 26).

Il CCNI del Ministero della Difesa del 27-10-2022, “*sulla definizione delle “Famiglie professionali” in attuazione dell’art.18 CCNL – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021*”, ha meglio precisato l’ambito delle competenze professionali del “*Funzionario amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale*”, che “*comprende le competenze professionali necessarie per lo svolgimento, anche in contesti internazionali, di funzioni giuridico-legali, amministrative, contabili e di bilancio (gestione finanziaria e patrimoniale), logistiche, di comunicazione, informazione, relazioni esterne e sindacali, di traduzione e interpretariato; nonché attività connesse a infrastrutture e demanio, contratti e appalti; gestione documentale, anche in ambito storico; gestione del personale e dei materiali in dotazione; attività ispettive; attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria e assistenza al magistrato militare*” (art. 2 CCNI, doc. 27).

\* \* \* \* \*

**IV.2.** - A riprova della perfetta identità di profilo professionale, le prove di esame previste dal bando CUFA e da quello Difesa coincidono:

- Bando CUFA integrativo: “*La fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: a) una parte composta*

*da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; contabilità di Stato; elementi di economia pubblica. I predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione ... b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.” [così la lettera n) del bando CUFA integrativo del 28-7-2021];*

*- Bando Difesa, profilo “Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)": n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla, di cui: “a) n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie, nei rispettivi profili: (...) - diritto costituzionale; - diritto amministrativo; - diritto dell'Unione europea; - diritto civile (obbligazioni e contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale); - disciplina dei contratti pubblici europei e italiani; - organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; - conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; - conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali. (...) b).*

*8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. (...) c) n. 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.”* (art. 6).

Per quanto attiene al profilo di “*Funzionario con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2)*” del bando Difesa, le differenze sono solo apparenti, in quanto le materie aggiuntive da esso previste (“- politica economica; - elementi di statistica; - analisi delle politiche pubbliche”) sono riconducibili agli “*elementi di economia pubblica*” previsti dal bando CUFA.

Lo stesso è a dirsi per il profilo di “*Funzionario con competenze in procurement (Codice A.3)*”, in quanto le materie: “- disciplina dei contratti pubblici europei e italiani; - struttura e tecniche di elaborazione dei documenti amministrativi e dei documenti di gara; - contabilità pubblica”, previste dal bando Difesa, sono riconducibili al “*diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici*” e alla “*contabilità di Stato*”, previsti dal bando CUFA.

Anche i titoli di studio sono sovrapponibili. Se il bando CUFA richiedeva di “*essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laure(a) magistrale*”, anche il bando Difesa, Codice A.1, prevedeva, per la partecipazione, molteplici titoli di studio: “*Funzionario nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale (Codici A.1, A.2, A.3): Laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze*

*dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente”.*

Come si vede, tutti titoli assolutamente eterogenei che consentono di accedere, indistintamente, a mansioni altrettanto diversificate tra loro (cosicché, ad esempio, il laureato in giurisprudenza potrà ricoprire il ruolo di funzionario linguistico o il laureato in sociologia il funzionario contabile). Anzi, il bando Difesa contiene delle marcate ed incomprensibili discrasie rispetto alla previgente, più lineare, disciplina di cui al bando CUFA, come quella per cui, ad esempio, non è prevista, quale titolo di accesso, la laurea in lingue per poter svolgere le mansioni di funzionario linguistico o quella in storia per diventare funzionario nell'ambito storico.

\* \* \* \* \*

**IV.3.** - In considerazione di tale perfetta coincidenza di profili professionali, di materie di esame e di titoli di studio, il Ministero della Difesa ha assunto numerosi funzionari amministrativi reclutati col bando CUFA.

A parte le “*quarantotto unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero della difesa*”, originariamente previste dal bando CUFA, il Ministero della Difesa ha successivamente assunto: n. 14 unità con lo scorrimento del maggio 2022 (doc. 6); n. 183 unità con lo scorrimento dell'ottobre 2022 (doc. 7); n. 118 unità con lo scorrimento del giugno 2023 (doc. 8); n. 69 posti con lo scorrimento dell'ottobre 2023 (doc. 9); n. 25 unità con lo scorrimento del gennaio 2024 (doc. 10).

Si rimarca che quest'ultimo scorrimento è stato effettuato dopo la pubblicazione del bando di concorso del 29-12-2023, a riprova della pertinenza delle figure professionali reclutate col bando CUFA e dell'utilità degli idonei.

In totale, il Ministero della Difesa ha assunto ben  $(48 + 14 + 183 + 118 + 69 + 25 =)$  n. 457 funzionari, ossia dieci volte di più di quanto previsto in origine, confermando, se ve fosse bisogno, l'utilità del concorso CUFA.

\* \* \* \*

**IV.4.** - Se così è, allora non si comprende come la Commissione RIPAM possa affermare, in sede di riadozione del bando, che le figure professionali che intende reclutare sarebbero diverse da quelle previste dal bando CUFA.

Assume al riguardo la Commissione: “*Nella procedura concorsuale per l'assunzione di 2.736 funzionari, il bando ha previsto l'attribuzione di un punteggio ulteriore per il voto di laurea, per le esperienze professionali e per il conseguimento di taluni titoli di studio post – universitari, senza alcuna specificazione. Di contro, nel bando annullato, e con riferimento ai profili delle graduatorie impugnate, in aggiunta ai criteri appena citati, anch'essi presenti, è stata valorizzata la specifica esperienza dei candidati nello svolgimento di mansioni specifiche come proprie dei profili professionali da assumere, come la rendicontazione, il controllo e la certificazione delle spese per conto di amministrazioni pubbliche che abbiano gestito programmi o progetti finanziati con risorse europee, oppure le attività lavorative pregresse nell'ambito degli appalti pubblici*” (pag. 3 delibera – doc. 23).

Ma è evidente che tali specifiche esperienze lavorative - comunque non riferibili alla figura di funzionario amministrativo col codice A.1, ma solo quelle col codice A.2 (unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche) e col codice A.3 (unità con competenze in procurement) - come risulta dagli artt. 3 e 7 del bando annullato, davano solo diritto all'attribuzione di punteggi aggiuntivi, ma non erano necessarie quale requisito di partecipazione.

Aggiunge la P.A.: “*il Ministero della difesa, a conferma della divergenza dei profili professionali ricercati dai due bandi, cita tra l'altro anche l'approvazione del CCNI relativo al personale del comparto del Ministero della difesa, triennio 2023 – 2025, sottoscritto in data 4 dicembre 2023, e della cui entrata in vigore si è dato atto nella parte introduttiva del bando oggetto delle citate sentenze del Consiglio di Stato. Nel documento citato, infatti, preso atto della sopravvenuta introduzione delle famiglie professionali ad opera del CCNL del comparto funzioni centrali 2019 – 2022, sono state delineate le competenze del personale in servizio presso l'Amministrazione:*

*con verosimile difficoltà, pertanto, i funzionari assunti in possesso di un titolo di studio generico, qual è quello previsto dal bando per il reclutamento di 2.736 funzionari amministrativi, avrebbero potuto farsi carico, se assunti, delle dettagliate mansioni previste nell'allegato A del CCNI pocanzi richiamato”* (doc. 23, pag. 3).

Ma trattasi di un ragionamento del tutto astratto ed illogico, poiché l’allegato A del CCNI 2023-2025 (doc. 28), che altro non è che il citato CCNI del 27-10-2022 (doc. 27), equipara le figure del “*Funzionario amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale*” e abilita tale funzionario a svolgere tutte le attività dell’ambito di riferimento, che “*comprende le competenze professionali necessarie per lo svolgimento, anche in contesti internazionali, di funzioni giuridico-legali, amministrative, contabili e di bilancio (gestione finanziaria e patrimoniale), logistiche, di comunicazione, informazione, relazioni esterne e sindacali, di traduzione e interpretariato; nonché attività connesse a infrastrutture e demanio, contratti e appalti; gestione documentale, anche in ambito storico; gestione del personale e dei materiali in dotazione; attività ispettive; attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria e assistenza al magistrato militare*” (art. 2, comma 1, CCNI).

Senza contare che, come riferito sopra, tra il maggio 2022 ed il gennaio 2024 il Ministero ha assunto ben n. 409 idonei provenienti dalla graduatoria CUFA, in aggiunta ai n. 44 funzionari assunti inizialmente.

\* \* \* \* \*

**IV.5.** - Sostiene ancora la Commissione che: “*la graduatoria per il profilo A.2 (n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche) e la graduatoria per il profilo A.3 (n. 75 unità con competenze in procurement) non sono in alcun modo sovrapponibili alla graduatoria del concorso CUFA per funzionari generici. Con il bando che è stato oggetto di impugnazione e annullato in sede giurisdizionale, l’Amministrazione ha inteso circoscrivere la scelta dei profili professionali appartenenti all’Area della Famiglia professionale dei funzionari amministrativi da assumere a quelli di esperti di politiche pubbliche e di procurement, nel numero necessario a coprire le esigenze organiche. Le medesime considerazioni valgono per il reclutamento*

*di n. 5 funzionari sanitari (psicologi), per i quali, peraltro, ai fini della partecipazione al concorso, unitamente alla laurea magistrale in psicologia è stata richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione”* (pag. 4 delibera – doc. 23).

Ma tali assunti sono inconferenti con riferimento alle figure del codice A.1, ossia alle “*n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa*”, rispetto alle quali vi è perfetta identità con la figura prevista dal bando CUFA, come dimostrato sopra. Ma anche per i profili A.2 e A.3 vi è identità con la figura prevista dal bando CUFA, quanto a materie di esame e titoli di studio, come sopra specificato.

Per la stessa ragione è errato anche l’assunto della “*particolare genericità del citato bando per l’assunzione di n. 2133 funzionari amministrativi (poi elevati, con provvedimento del 28 luglio 2021, a n. 2.736), come si evince sia dal profilo professionale per il quale si procedeva (funzionario amministrativo), sia dal titolo di studio richiesto ai fini dell’accesso (ritenendosi sufficiente qualunque «laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale», senza alcun riferimento alle materie caratterizzanti il precedente corso di studi)”*, mentre vi sarebbe “*l’opposta esigenza, di cui vi è espressa menzione nel bando di concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari, di «acquisire prestazioni specialistiche per lo studio e l’analisi delle tematiche di impatto sull’attuazione delle misure di intervento in capo al Dicastero, siano esse a valere sui fondi nazionali o su fondi dell’Unione Europea, anche garantendo un accordo funzionale tra il Segretariato Generale e l’organo di vertice politico, nonché un supporto specialistico a quest’ultimo nella definizione degli indirizzi di politica economico – finanziaria e, in particolare, nella valutazione dell’iter di attuazione degli interventi, del grado di raggiungimento delle finalità sottese ai provvedimenti normativi, e nell’elaborazione di proposte di modifica in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici»*” (pag. 5 delibera).

Infatti i ricorrenti sono sicuramente idonei alla copertura dei posti da funzionario amministrativo di cui al codice A.1 del bando Difesa (rispetto alle quali vi è perfetta

identità con la figura prevista dal bando CUFA), ma anche dei profili A.2 e A.3 dello stesso bando, come si è dimostrato sopra.

\* \* \* \* \*

**IV.6.** - Deduca, ancora, la Commissione RIPAM che “*con il d.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023, in vigore dal 14 luglio 2023, sono state apportate modifiche di natura sostanziale e procedurale alla precedente disciplina dei concorsi pubblici di cui al d.P.R. n. 487 del 1994; unitamente alla normativa appena citata, l’art. 35-quater del d. lgs. n. 165 del 2001 è stato novellato con l’inserimento di un nuovo comma 3-bis, il quale consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla disciplina contenuta nei commi precedenti, che le procedure concorsuali per figure non apicali si esauriscano in una sola prova scritta*” (pag. 5-6 delibera – doc. 23).

Ebbene, tali modifiche sono del tutto irrilevanti, posto che sia il bando CUFA, sia il bando Difesa, prevedono unicamente una prova scritta mediante la risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla, su materie del tutto coincidenti, e la fase della valutazione dei titoli; sicché la modifica della disciplina non ha inciso minimamente sull’aspetto fondamentale dei due concorsi (v. Ad. Plen. n. 14/2011).

\* \* \* \* \*

**IV.7.** - Rileva, ancora, la Commissione “*che le disposizioni dei due bandi in materia di titoli di accesso dalle quali risulta evidente la volontà di circoscriverli ai soli menzionati dall’articolo 2 del bando per il reclutamento di complessive n. 267 unità, escludendo la possibilità, pertanto, che i ruoli possano essere ricoperti da coloro che sono in possesso di un titolo di studio diverso come previsto, invece, nel bando per l’assunzione di n. 2.736 funzionari amministrativi*” (pag. 6).

Ma, come già rilevato, anche il bando Difesa prevede titoli assolutamente eterogenei che consentono di accedere, indistintamente, a mansioni altrettanto diversificate tra loro (cosicché, ad esempio, il laureato in giurisprudenza potrà ricoprire il ruolo di funzionario linguistico o il laureato in sociologia il funzionario contabile).

Anzi, il bando Difesa contiene delle marcate ed incomprensibili discrasie rispetto alla previgente, più lineare, disciplina di cui al bando CUFA, come quella per

cui, ad esempio, non è prevista, quale titolo di accesso, la laurea in lingue per poter svolgere le mansioni di funzionario linguistico o quella in storia per diventare funzionario nell'ambito storico.

Irrilevante è anche la ritenuta “*differenza in punto di prove concorsuali, diversificate per ciascun profilo bandito, ai sensi dell'articolo 6 del citato bando, e inerenti a materie non completamente sovrapponibili a quelle previste dal bando per l'assunzione di n. 2.736 unità di funzionari amministrativi*” (pag. 6 delibera).

Infatti, come rilevato sopra, le materie d'esame del bando CUFA e quelle del bando Difesa per il codice A.1 sono esattamente le stesse.

Non risponde al vero, poi, che “*esclusivamente nel bando per il reclutamento di n. 267 unità, con riferimento alla valutazione dei titoli, viene valorizzata anche la documentata esperienza lavorativa, in uno all'abilitazione all'esercizio della professione per taluni profili, mentre nel precedente bando CUFA rilevano unicamente il voto di laurea, le esperienze professionali e i titoli di studio post-universitari*”, come assume la Commissione a pag. 6 della delibera.

A parte il rilievo che, nel bando Difesa, la documentata esperienza lavorativa viene prevista solo per l'attribuzione di un maggior punteggio per i profili A.2 (valutazione politiche pubbliche) e A.3 (procurement) e l'abilitazione soltanto per il profilo B.1 (psicologo), anche il bando CUFA prevedeva, quale titolo valutabile, l'attribuzione di “*3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando*” (art. 9, comma 5, lett. b), nonché la “*documentata esperienza professionale in materia ambientale*” ai fini della copertura dei posti del Ministero dell'Ambiente (art. 9, comma 5, lett. c).

\* \* \* \* \*

Ne consegue che la riadozione del bando di concorso, ora per allora, si fonda su assunti argomentativi illogici, pretestuosi ed erronei, finalizzati a giustificare ad ogni costo la nuova procedura concorsuale, pur essendo evidente che, quantomeno per

il profilo A.1, l'amministrazione avrebbe potuto attingere dalla graduatoria CUFA.

Pertanto la delibera della Commissione RIPAM e gli altri provvedimenti impugnati sono illegittimi, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica”.

\* \* \* \* \*

**II.2.** - Il Tribunale ha disatteso il motivo, osservando che: “*(...) ritiene il Collegio che l'indizione del nuovo bando - che, nonostante il favor riconosciuto dall'ordinamento allo scorrimento delle graduatorie ancora valide (ciò fino alla recente introduzione dell'art. 4, comma 1, del d.l. del 14 marzo 2025, n. 25), risulta sempre possibile allorquando ricorrano giustificate ragioni - sia corredata da un'ampia ed esaustiva motivazione immune da vizi di manifesta irragionevolezza.*

*Al riguardo, è utile ricordare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 28 luglio 2011, n. 14, nell'affermare che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata, ha indicato, quale ragione che giustifica l'indizione di una nuova procedura, la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e le distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.*

*Detta ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, dal momento che l'Amministrazione, in linea con le proprie esigenze organizzative, nel bando Difesa ha indicato la necessità di assumere un profilo professionale più specifico rispetto al bando CUFA, modificando conseguentemente la disciplina della lex specialis quanto ai requisiti di partecipazione e ai punteggi premiali.*

*In particolare, è indubitabile che tra le due procedure sussista un rapporto di genere a specie innanzitutto quanto ai titoli di partecipazione, giustificato dalla necessità, evidenziata dal Ministero della Difesa, di acquisire prestazioni specialistiche come sopra evidenziato dalla difesa erariale.*

*Quanto ai titoli premiali, sussiste un evidente rapporto di “specificazione per aggiunta” tra i due bandi, alla luce della valorizzazione, nel bando Difesa, della «specificità esperienza dei candidati nello svolgimento di mansioni specifiche come proprie*

*dei profili professionali da assumere, come la rendicontazione, il controllo e la certificazione delle spese per conto di amministrazioni pubbliche che abbiano gestito programmi o progetti finanziati con risorse europee, oppure le attività lavorative pregresse nell’ambito degli appalti pubblici».*

*Non colgono infine nel segno le obiezioni di parte ricorrente, secondo cui la comunanza delle prove concorsuali sarebbe un indice dell’identità dei profili professionali ricercati dall’Amministrazione, trattandosi di uno step successivo al preliminare accertamento, in capo ai candidati, dei requisiti necessari per lo svolgimento delle particolari mansioni richieste.*

*Anche tale motivo di dogliananza è pertanto infondato”.*

\* \* \* \* \*

### **II.3. - La pronuncia, sul punto, è errata.**

Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per i vizi denunciati in prime cure, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle “*n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)*”, se non anche con riferimento ai profili A.2 (“*n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche*”) e A.3 (“*n. 75 unità con competenze in procurement*”).

Si è infatti dimostrato, al paragrafo IV.1, che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo*”) e quella ricercata dal bando Difesa del 29-12-2023 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, di cui n. 262 (...) funzionari nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale*”).

Si è evidenziata, inoltre, la sostanziale coincidenza tra i titoli di studio e le

prove concorsuali previste dal bando CUFA e quello Difesa, quantomeno con riferimento alle “*n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.I.)*”, figura del tutto sovrapponibile a quella del bando CUFA (par. IV.2).

Al punto che, come rilevato al paragrafo IV.3, il Ministero della Difesa ha più volte utilizzato la graduatoria CUFA, ha assunto ben più delle n. 48 unità di personale previste in origine, ha scorso la graduatoria anche dopo la pubblicazione del bando di concorso del 29-12-2023 (a gennaio 2024) ed ha assunto ben (48 + 14 + 183 + 118 + 69 + 25 =) n. 457 funzionari, ossia dieci volte di più di quanto previsto in origine (confermando, se ve fosse bisogno, l’utilità del concorso CUFA).

Nessun rilievo, per quanto osservato sopra, ha la circostanza che sarebbe stata la legge (art. 1, comma 917, della L. 178/2020) a prevedere l’espletamento del pubblico concorso e a riservare le risorse alla selezione di specifiche figure, dato che lo scorimento della graduatoria rispetta la ratio dell’art. 97 Cost., come chiarito dai seguenti passaggi della sentenza n. 14/2011 dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: “43. La previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale. Al contrario, si tratta di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel rispetto dei principi costituzionali, diretta all’individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli. (...) 44. La decisione di “scorimento”, quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso”.

Pertanto la pronuncia appellata, sul punto, è errata ed i provvedimenti impugnati in prime cure sono illegittimi.

### III

**Sull’irrilevanza del sopravvenuto art. 4, comma 1, del D.L. 14-3-2025 n. 25, in G.U. n. 61 del 14-3-2025 e, in subordine, sulla illegittimità costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117,**

**1° comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, e sulla illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.**

Gli appellanti non hanno interesse ad impugnare il punto 6. della pronuncia del TAR del Lazio, che ha osservato: “*6. Da ultimo, quanto al quinto motivo di ricorso, è sufficiente evidenziare l'assoluta irrilevanza, nella presente controversia, della questione relativa alla recente introduzione dell'art. 4, comma 1, del d.l. del 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: «L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, (n. 125,) si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

*Al riguardo basti osservare che il tema del rapporto tra lo scorrimento della graduatoria e l'indizione di una procedura concorsuale è stato già scrutinato nelle precedenti pronunce giudiziali, sopra richiamate, rese tra le parti e che l'odierna controversia ha ad oggetto la differente questione relativa alla motivazione posta a fondamento della delibera di riadozione del bando che, come detto, il Collegio ritiene immune dai lamentati vizi di illogicità e/o irragionevolezza”.*

Ad ogni buon fine, qualora si ritenga che la disposizione di che trattasi osti all'accoglimento del presente ricorso, se ne solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di egualianza, di ragionevolezza, di certezza e di affidamento dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.

Si richiama, a tale riguardo, la sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, che, “*con riguardo al sindacato di costituzionalità delle leggi retroattive incidenti su giudizi in corso*”, ha affermato che “*questa Corte è chiamata innanzitutto a verificare se l'intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare*

*l'esito di giudizi pendenti. A tal fine, assumono rilievo - sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU - alcuni "elementi, ritenuti sintomatici dell'uso distorto della funzione legislativa" e riferibili principalmente al "metodo e alla tempistica seguiti dal legislatore" (così, sentenza n. 12 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2022 e n. 174 del 2019). Occorre dunque effettuare una verifica di legittimità costituzionale che - in maniera non dissimile dal sindacato sull'eccesso di potere amministrativo mediante l'impiego di figure sintomatiche - assicuri una particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo".*

Secondo la pronuncia: “*8.2.- Tra gli elementi sintomatici dell'uso distorto del potere legislativo, appare innanzitutto significativo il fatto che "lo Stato o l'amministrazione pubblica" siano "parti di un processo già radicato" e che l'intervento legislativo si collochi "a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica" (sentenza n. 174 del 2019)".*

Nel caso in esame, l'art. 4, comma 1, del D.L. 25/2025 è intervenuto oltre dieci anni dopo l'articolo 4, comma 3, lettera a), del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, in pendenza del contenzioso promosso dai ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministero della Difesa, del MASAF, della Commissione interministeriale Ripam e del Formez PA, al chiaro fine di pregiudicarne l'esito.

Dai lavori preparatori si evince che la novella è – inammissibilmente – diretta proprio ad azzerare l'effetto delle sentenze che hanno annullato i bandi di cui è causa. Vi si legge, infatti, testualmente che:

*“Il comma 1 dell'articolo 4 reca una norma di interpretazione autentica – aventure, quindi, effetto retroattivo – relativa alla disposizione che subordina, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici nazionali e gli enti di ricerca, l'autorizzazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), concernente l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni, alla condizione della verifica della previa immissione in servizio di tutti i vincitori collocati*

*nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione, relative a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica (“salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate”).*

*L'intervento interpretativo è inteso a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni necessitino di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori.*

*Tale intervento interpretativo – aente, come detto, effetto retroattivo – concerne, come prevede il medesimo comma 1, anche i concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025)”.*

Tali affermazioni tradiscono innegabilmente l'ingiusto intento di intervenire “a gamba tesa”, con una presunta interpretazione autentica, sugli esiti dei giudizi sui bandi Difesa e MASAF annullati dal Consiglio di Stato.

Come ribadito più volte dalla Corte costituzionale (cfr., *ex multis*, sentt. nn. 12/2018, 174/2019, 4/2024, 70/2024 e 184/2024), non vi può essere interpretazione autentica quando questa va a incidere su giudizi in corso, soprattutto se lo Stato è parte in causa (così, in particolare, Corte cost., n. 4/2024).

In particolare: “*Come chiarito da questa Corte, la stessa erroneità della "autoqualificazione della disposizione censurata quale norma di interpretazione autentica" può costituire un sintomo di un uso improprio della funzione legislativa (sentenza n. 145 del 2022). Tale uso improprio dello strumento della legge interpretativa, ove questa incida sul contenzioso pendente, concorre a disvelare la volontà del legislatore di incidere retroattivamente sui rapporti in essere e di condizionare i giudizi in corso. 8.4.- Ma, soprattutto, risulta decisivo il fatto che il legislatore abbia adottato la disposizione censurata per superare un orientamento giurisprudenziale consolidato, al fine specifico di incidere su giudizi ancora pendenti in cui era parte l'amministrazione*

*pubblica, fatta salva la sola esecuzione dei giudicati già formatisi alla data di entrata in vigore della disposizione medesima*" (sent. 4/2024).

Nel caso di specie la disposizione censurata punta a sovvertire l'orientamento giurisprudenziale consolidato inaugurato dalla pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 e seguito da tutta la giurisprudenza successiva, comprese le pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024 emesse in favore dei ricorrenti, in giudizi nei quali è parte lo Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero della Difesa, MASAF Commissione Ripam e Formez PA).

Come statuito dalla sentenza n. 4/2024: "*8.5.- Né, infine, può ritenersi che l'intervento legislativo in questione trovasse una ragionevole giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni costituzionali, posto che, come ha chiarito la Corte EDU, solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni "siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile*" (sentenza 14 febbraio 2012, *A. contro Italia, paragrafo 48*)".

Nel caso in esame non emerge alcuna ragione giustificatrice dell'intervento legislativo retroattivo che non sia quella di pregiudicare le ragioni dei candidati inseriti nella graduatoria CUFA e d'impedirne lo scorrimento.

Ne consegue che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 4/2024: "*9.- In ragione di tutto ciò, la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, comma primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di egualianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.*".

Nella fattispecie risulta leso anche il principio di tutela dell'affidamento, che nel diritto pubblico ha acquisito un rilievo primario, tanto da essere proclamato dalla

Corte costituzionale come un “*elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto*” (cfr. in particolare Corte cost. 17 dicembre 1985, n. 349; 14 luglio 1988, n. 822; 4 aprile 1990, n. 155, 10 febbraio 1993, n. 39; 4 novembre 1999, n. 416; 12 novembre 2002, n. 446; 7 luglio 2005, n. 264; 3 novembre 2005, n. 409; 30 gennaio 2009, n. 24; 9 luglio 2009, n. 206; 24 luglio 2009, n. 236; 22 ottobre 2010, n. 302; 27 giugno 2012, n. 166; 31 maggio 2015, n. 56; 5 novembre 2015, n. 216; 21 luglio 2016, n. 203; 24 gennaio 2017, n. 16; 27 giugno 2017, n. 149; in dottrina v. Aldo Travi, “*La tutela dell'affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione*”, in Diritto Pubblico, 1/2018).

Si chiede, pertanto, all’On.le Giudice adito, ove ritenga che la disposizione in argomento sia ostativa all’accoglimento del presente ricorso, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità prospettata e, all’esito, di annullare gli atti impugnati per illegittimità derivata.

#### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Stante l’elevato numero di controinteressati e l’impossibilità di notificare direttamente il ricorso in appello a tutti costoro, si chiede autorizzarsi, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami del presente atto, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero secondo altre modalità idonee.

#### **DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI**

Si ripropone la domanda risarcitoria, già proposta in primo grado e non esaminata dal TAR nella pronuncia appellata.

Ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti, ex art. 30 c.p.a., per l’accoglimento della domanda risarcitoria che si spiega col presente atto, anche alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che:

- a) sussiste un evento dannoso, rappresentato dal pregiudizio patrimoniale subito dai ricorrenti per effetto della perdita del posto di lavoro di funzionario amministrativo, a cui gli stessi possono aspirare per effetto del loro inserimento nella

graduatoria CUFA e in forza del giudicato favorevole scaturente dalle pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato;

- b) tale danno è qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, ossia il diritto al lavoro, tutelato dagli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione;
- c) sotto il profilo causale, l'evento dannoso è riferibile alla condotta della P.A., derivando dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- d) detto evento dannoso è imputabile, se non a dolo, quantomeno a colpa della P.A., intesa come apparato, atteso che l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati – che sono illegittimi, alla stregua di quanto dedotto – è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, ed in contrasto con chiarissimi principi e precetti normativi.

Alla stregua di quanto sopra si chiede il risarcimento dei danni in forma specifica, mediante l'assunzione dei ricorrenti nei posti indicati. In subordine, si chiede il risarcimento per equivalente, da quantificarsi con l'ausilio di un CTU ovvero col criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

### **DOMANDA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris* è nei motivi che precedono.

Sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile, in quanto, per effetto dei provvedimenti impugnati, viene preclusa ai ricorrenti, attualmente disoccupati, la possibilità di coprire i posti messi a concorso col bando annullato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato, precludendo agli stessi l'opportunità di essere assunti alle dipendenze della P.A. e garantire a sé stessi ed alle rispettive famiglie un'esistenza libera e dignitosa.

Sussistono, pertanto, gravi esigenze cautelari, che giustificano la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche per impedire il consolidamento di posizioni di vantaggio illegittime in capo ai controinteressati.

\* \* \* \* \*

Per quanto esposto,

## **SI CONCLUDE**

chiedendo che l'On.le Consiglio di Stato, in riforma della sentenza n. 17130/2025 del 7-10-2025 del TAR del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, voglia:

- *preliminarmente*, disporre la notifica per pubblici proclami del presente ricorso in appello, stante l'elevato numero di controinteressati;
- *in via cautelare*, disporre le misure provvisorie più idonee a tutelare l'interesse degli appellanti ed a preservare *medio tempore* l'integrità del bene controverso, inclusa la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado;
- *nel merito*, accogliere il ricorso di prime cure e, per l'effetto, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati in primo grado, meglio indicati in premessa, per quanto d'interesse;
- condannare le Amministrazioni intime o chi di esse di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli appellanti, in forma specifica, mediante l'assunzione dei ricorrenti nei posti di lavoro indicati, ovvero, in via subordinata, per equivalente, mediante il pagamento di una somma di danaro, da determinarsi con l'aiuto di un CTU ovvero in via equitativa;
- condannare le Amministrazioni intime o chi di esse di ragione al pagamento delle competenze e delle spese di lite, oltre al ristoro del contributo unificato.

Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il procedimento è di valore indeterminabile e che è dovuto l'importo fisso pari ad € 487,50, vertendosi in materia di impiego pubblico.

Potenza, 4 novembre 2025

Avv. Donatello Genovese